



Ministero della Salute


DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio III - I

Ministero della Salute

DGISAN

0025822-P-24/06/2014



141858101

dufo
Alberone
25/6/14

A:

Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

E.p.c.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Università degli Studi - Facoltà di Veterinaria
FNOVI
Ufficio VI DGSFAF
Ufficio IX DGISAN

Oggetto: Animali macellati d'emergenza - Reg. UE 218/2014

In riferimento all'oggetto si inviano di seguito alcune precisazioni concordate con codeste Regioni nell'incontro svoltosi in data 27 maggio u.s.

1. Visita ante mortem: definizione delle competenze tra veterinario ufficiale e il veterinario libero professionista.

Il Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Cap. VI (macellazione d'urgenza al di fuori del macello), comma 2 prevede che "Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale" ed il Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato I, Cap. II, paragrafo B, comma 4 così recita "In caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell'animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004". Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, possono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario libero professionista. Rimane la possibilità da parte della ASL competente per territorio di effettuare verifiche sull'attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell'ispezione ante mortem di cui all'Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004. Quest'ultimo, infatti, in quanto a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico, risponde del reato di falsità ideologica ed è, pertanto, perseguibile in caso di attestazione mendace in atto pubblico.

Resta inteso che la carcassa al macello deve essere accompagnata sia dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell'azienda previsto dal Reg. CE 854/2004, Allegato I, Sezione IV, Capo X, lettera B che dalle informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Referente del procedimento:
dott.ssa R. Gaglione - 06/59946630 - rgaglione@pisanini.it
dott.ssa L. Iuliano - 06/59942409 - luliano@pisanini.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	24 GIU. 2014
Prot. N.	271062
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900.02.16	

2. Trasporto della carcassa al macello e possibilità di raccolta da diversi allevamenti con un unico mezzo refrigerato

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi. Resta inteso che l'eventuale carico multiplo dovrà tenere conto che il trasporto non superi le 2 ore.

Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni.

- il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
- i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;
- nel caso di trasporto di più carcasse sullo stesso mezzo dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;
- non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d'urgenza, animali vivi.

3. Controlli di laboratorio sulle carni e loro destino in base all'esito

In caso di esiti favorevole della visita post mortem il veterinario ufficiale procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l'esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l'esame batteriologico.

Il prelievo di porzioni di muscolo al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari al fine dell'emanazione del giudizio di idoneità delle carni al consumo, pertanto alle carni non potranno essere applicati i bolli sanitari prima della conclusione, con esito favorevole, dei diversi esami tra cui quelli di laboratorio.

Nel caso in cui l'esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: clinico-anamnestico), e procedendo al sequestro della carcassa. Le spese di queste ultime analisi sono a carico dell'OSA conformemente a quanto già previsto nel PNR.

In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.


4. Carni : destino delle stesse

Il Reg. (UE) n. 218/2014 prevede all'art. 2 una modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: " *alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso*".

Pertanto per le carni di animali macellati d'urgenza, dichiarate idonee al consumo umano, non sussiste più né l'obbligo di uno speciale bollo sanitario né la restrizione alla commercializzazione in ambito nazionale. L'articolo 4 del D.l.vo 6 novembre 2007, n. 193 è di conseguenza disapplicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Silvio BORRIZZO)



M

Referente del procedimento:
dott.ssa R. Gaglione - 06/59946630 - r.gaglione@scnita.it
dott.ssa L. Iuliano - 06/59942409 - l.iuliano@scnita.it